

30470-20



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -  
Ersilia Calvanese  
Ercole Aprile  
Riccardo Amoroso - Relatore -  
Benedetto Paternò Raddusa

1413  
Sent. n. sez. /2020  
CC- 1/10/2020  
R.G.N.3643/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nata a (omissis)
2. (omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/12/2019 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato (omissis) , difensore di (omissis) e (omissis)

(omissis) , che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen. ha confermato il decreto dell'11 gennaio 2019, con il quale il GIP presso lo stesso Tribunale ha disposto nei confronti di (omissis) e di altri coindagati il sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo di euro 436.000, in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari ascrittogli al capo 4, per avere

compiuto plurimi atti contrari ai propri doveri, in qualità di magistrato del Tribunale di Trani e di ispettore del Ministero ed infine di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al fine di favorire l'imprenditore (omissis) (omissis) in numerosi procedimenti penali e tributari, mettendosi al suo servizio in maniera continuativa e ricevendo in cambio ingenti utilità, in particolare 100 mila euro in contanti, il 10% delle prebende versate al collega (omissis), magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani, nonché altre somme di denaro pari ad almeno 20 mila euro l'anno.

In sede di esecuzione del sequestro, venivano attinti dapprima dei conti bancari cointestati all'imputato ed al coniuge per l'importo complessivo di euro 43.830, successivamente, a seguito della segnalazione da parte dei Carabinieri che in data 30 settembre 2017 il (omissis) aveva trasferito, con una *datio in solutum* stipulata con rogito notarile, al coniuge (omissis) la quota di 1/2 di due immobili in (omissis) ed al figlio (omissis) la proprietà dell'immobile in (omissis) sito in (omissis), e che in data 27/12/2018 aveva emesso degli assegni circolari in favore dei familiari più stretti (40 mila euro alla moglie, 15 mila euro alla figlia (omissis) e 15 mila euro al figlio (omissis)), il Pubblico Ministero in data 15/11/2019 ordinava l'esecuzione del sequestro sui saldi attivi dei conti intestati ai familiari (per 70 mila euro) e sugli immobili oggetto della dazione in soluto (valore 256 mila+120 mila + 75 mila=521 mila euro), notificato ai predetti in data 29/11/2019.

Avverso detto provvedimento di sequestro preventivo, (omissis) (omissis) e (omissis) proponevano istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. quali terzi intestatari dei beni sequestrati.

Il Tribunale per il riesame confermava il sequestro per equivalente eseguito dai Carabinieri in data 29/11/19, come disposto dal Pubblico Ministero in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Lecce in data 11/01/19 nei confronti di (omissis) ed altri coindagati.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, (omissis) (omissis) e (omissis), quali terzi intestatari dei beni sequestrati, hanno proposto ricorso, articolando i medesimi motivi per violazione di legge, di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge, in relazione alle disposizioni processualcivilistiche che sono state ignorate con riguardo alla ritenuta simulazione degli atti di trasferimento e della loro suscettibilità di essere oggetto di azione revocatoria. Si rappresenta che il negozio di dazione in adempimento del 30 settembre 2017 è stato stipulato prima dei fatti per cui il (omissis) è imputato, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale con il quale si era previsto che



il <sup>(omissis)</sup> assolvesse ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli.

Inoltre, si evidenzia che si tratta di beni di sicura provenienza lecita che nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto di contestazione.

Si denuncia il difetto di motivazione in merito al ritenuto carattere fraudolento dei predetti trasferimenti immobiliari tenuto conto della finalità di dare esecuzione agli obblighi di assistenza familiare; inoltre si sottolinea che è onere del pubblico ministero fornire la prova del carattere fittizio dell'intestazione anche quando si tratti di beni intestati a prossimi congiunti (Cass. Sez. 3, n.24816 del 5/04/2016).

Si censurano, poi, come viziati i passaggi della motivazione relativi alla ritenuta effettiva disponibilità dei beni in capo all'imputato.

Si censura la motivazione come apparente rispetto anche all'accertamento della mala fede dei congiunti destinatari dei beni, rispetto ai quali non risulta che avessero conoscenza del procedimento penale a carico dell'imputato, essendo necessaria la prova della conoscenza o conoscibilità delle condotte fraudolente da parte del terzo, per la tutela dei terzi di buona fede.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per motivazione apparente con riferimento dapprima alla assimilazione degli istituti dell'azione revocatoria e della simulazione, che presuppongono la prima un negozio reale ma in frode e la seconda un negozio fittizio, in secondo luogo la mancata attivazione dei rimedi di competenza del giudice civile che non potrebbero essere elusi neppure dal giudice penale; infine si ribadisce la carenza di prova del carattere fraudolento del negozio di *datio in solutum*, considerato che il negozio era vantaggioso per entrambe le parti, liberando il <sup>(omissis)</sup> dagli obblighi di mantenimento.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge sempre per motivazione apparente con riferimento al requisito della proporzionalità del sequestro, a fronte dell'importo pari al profitto illecito di euro 436 mila sono stati sottoposti a sequestro beni che assommano ad euro 38.831 per i beni direttamente a carico dell'imputato e che anche tenuto conto dei sequestri disposti nei confronti degli altri indagati, responsabili in solido, la complessiva valutazione dei beni sequestrati indicata dai ricorrenti in euro 735.219.09 sarebbe stata già equivalente e superiore all'importo di 436 mila euro.

Si censura l'assenza di motivazione del Tribunale che non ha proceduto a disporre la riduzione dei beni in sequestro facendo riferimento ad una valutazione del valore dei singoli cespiti, rinviando ad altro momento la eventuale riduzione all'esito degli eventuali sequestri eseguiti a carico dei coindagati.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito brevemente si espongono.

Si deve preliminarmente osservare che in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, essendo necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato.

Si tratta di una valutazione che impone un vaglio rigoroso dei presupposti di fatto, ritenuti indici della natura fittizia o fiduciaria della interposizione di persona, che è devoluta, insieme alla verifica della sussistenza degli altri presupposti del *fumus commissi delicti* e del valore del prezzo o del profitto del reato per il quale deve essere disposta la misura cautelare reale ai sensi dell'art. 321, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. (correlato alla confisca per equivalente ex art. 322-*ter* cod. pen.), al giudice competente a pronunciarsi nel merito, e quindi nella fase delle indagini preliminari al GIP, cui spetta emettere il sequestro preventivo su richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen.

Nei soli casi di urgenza, è previsto che il sequestro preventivo possa essere disposto eccezionalmente dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ma in ogni caso si prevede che sia il giudice a doverne vagliare i relativi presupposti in sede di convalida, entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge, a pena di decadenza (ex art. 321, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.).

Orbene, nel caso di specie, dalla sequenza procedimentale descritta dallo stesso giudice del riesame cautelare emerge che il sequestro per equivalente è stato disposto dal GIP nei confronti degli indagati (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), con la sola ulteriore specificazione del valore del profitto del reato, senza che fosse stato operato dal medesimo giudice alcun vaglio in merito ad una ipotetica interposizione di persona della intestazione dei beni in capo a terzi interessati.

Soltanto nella fase esecutiva del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti dei predetti coindagati, la Polizia Giudiziaria ed il P.M. hanno ritenuto di potere arbitrariamente estendere l'efficacia del sequestro anche nei confronti dei soggetti terzi, ritenuti intestatari fittizi o fiduciari della persona indagata, sebbene non fossero stati previamente individuati dal giudice che aveva emesso il decreto di sequestro.



È mancata totalmente, dunque, da parte del GIP la valutazione del carattere fittizio o fiduciario della intestazione dei beni in capo ai terzi, in violazione delle attribuzioni riservate al giudice circa la verifica completa della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro di beni formalmente intestati a terzi.

Non vi è dubbio che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice possa limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria (fra le tante, vedi: Sez. 3, n. 17087 del 15/03/2019, Savarese, Rv. 275944; Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148-01).

Ma, certamente, non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo.

Al riguardo è sufficiente rilevare che se può ritenersi corretta l'adozione di provvedimento cautelare privo di specifica individuazione dei beni da sottoporre a vincolo, in considerazione della fungibilità oggettiva in rapporto alla irrilevanza della loro entità rispetto alla peculiare tipologia di confisca di valore che ne costituisce il presupposto, tuttavia quali entità rappresentative di un valore economico devono però essere certamente riferibili ad un soggetto individuato in sede di applicazione della misura, non essendo ammissibile una fungibilità soggettiva, evidentemente contraria ad ogni logica oltre che ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

2. Sulla base di tali preliminari considerazioni e tenuto conto dei principi rilevanti in materia, deve ritenersi che il sequestro degli immobili intestati a <sup>(omissis)</sup> (omissis) e (omissis), operato in data 29/11/2019 dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero, in esecuzione del decreto emesso dal GIP in data 11/01/2019, costituisce un atto assunto in carenza di un provvedimento del giudice, e quindi, già solo per questo illegittimo.

Non risulta neppure che sia stata osservata la procedura di convalida del sequestro prevista dall'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., che avrebbe consentito di rispettare le attribuzioni riservate al giudice competente a decidere nel merito in materia di apposizione del vincolo cautelare.

Ne deriva l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, che, afferendo unicamente alla valutazione della natura reale o fittizia della intestazione dei beni



sequestrati oltre che alla verifica della corrispondenza al valore patrimoniale del profitto del reato dei beni sottoposti al vincolo, dovranno essere all'occorrenza valutati da parte del gip competente a decidere nel merito, in caso di formale richiesta di estensione del sequestro, rimessa al pubblico ministero.

Per completezza va anche rilevato che il difetto del provvedimento genetico non poteva essere sopperito dalla valutazione surrogatoria operata dal Tribunale in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che interviene solo come giudice di seconda istanza ai fini della verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi della misura cautelare reale.

L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, con la conseguente restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni immobili sequestrati agli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

